



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N. 32 del 27/11/2024

SETTORE 2 - AMBIENTE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
C.U.C. - UFFICIO COMUNE DEI COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE,
MONTEMARCIANO, MONTE SAN VITO E FALCONARA MARITTIMA

OGGETTO:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE GT-SUAM PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO ORDINARIO E COATTIVO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE, DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER LA DURATA DI 4 ANNI PROROGABILI DEL COMUNE DI VALLEFOGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE	SERVIZIO INTERESSATO
MANTOVANI ROBERTO	C.U.C. - UFFICIO COMUNE DEI COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE, MONTEMARCIANO, MONTE SAN VITO E FALCONARA MARITTIMA



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

SETTORE 2 - AMBIENTE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
**C.U.C. - UFFICIO COMUNE DEI COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE,
MONTEMARCIANO, MONTE SAN VITO E FALCONARA MARITTIMA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N. 32 del 27/11/2024

OGGETTO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE GT-SUAM PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO ORDINARIO E COATTIVO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE, DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER LA DURATA DI 4 ANNI PROROGABILI DEL COMUNE DI VALLEFOGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 02 dicembre 2015, i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, a seguito di rispettive deliberazioni consiliari n. 32, in data 27 novembre 2015, n. 46, in data 30 novembre 2015 e n. 75, in data 26 novembre 2015, rese immediatamente eseguibili, hanno stipulato una convenzione di durata fino al 01/12/2015 per la gestione associata, nella forma di cui all'art. 30 del DLgs. n. 267 del 2000, dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, attraverso la costituzione di una Centrale Unica di Committenza operante mediante un Ufficio comune a seguito del divieto, imposto dalla normativa al tempo vigente, di procedere autonomamente all'affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00;

- con deliberazione della Giunta del Comune di Falconara Marittima n. 424 del 3 dicembre 2015, ai fini di dare attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 15 e 16 della suddetta convenzione, inerenti l'organizzazione dell'Ufficio Comune, ha preliminarmente provveduto a modificare l'art. 8 del



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi (ROGUS) del Comune di Falconara Marittima;

- con deliberazione della Giunta del Comune di Falconara Marittima n. 425 del 3 dicembre 2015, sempre ai fini di dare attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 15 e 16 della convenzione, ha ridefinito l'assetto macro-strutturale del Comune di Falconara Marittima, introducendo nello stesso la struttura organizzativa autonoma - a servizio di tutti i Comuni associati - denominata "Ufficio comune Camerata P. Chiaravalle Falconara M., operante come Centrale Unica di Committenza (CUC)" ed ha individuato il personale del Comune di Falconara Marittima da distaccare funzionalmente presso lo stesso Ufficio Comune, determinandone la rispettiva quota percentuale;

- prima della scadenza della suindicata convenzione di costituzione della C.U.C., la stessa è stata rinnovata per successivi 3 anni, sempre previa adozione di deliberazioni consiliari dei singoli Comuni aderenti (rispettivamente deliberazioni consiliari n. 34 del 27 novembre 2018, n. 47 del 28 novembre 2018 e n. 88 del 29 novembre 2018, rese immediatamente eseguibili); la nuova convenzione di rinnovo della precedente è stata stipulata nei termini previsti dall'art. 37, comma 4, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle disposizioni ad esso correlate per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 02/12/2018 e quindi con scadenza l'1/12/2021;

- in data 03/08/2021, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell'adesione del Comune di Monte San Vito, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni e la modifica della durata della stessa, che sarà di 3 (tre) anni decorrenti dalla sua stipula (quindi dal 03/08/2021), nonché alcune modifiche non sostanziali di aggiornamento;

- in data 24.02.2023, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito e Falconara Marittima, è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell'adesione del Comune di Montemarciano, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni, nonché alcune modifiche non sostanziali di aggiornamento, lasciando invariata la durata della Convenzione fissata in n. 3 anni decorrenti dal 03.08.2021;

- per effetto della suddetta nuova convenzione, come previsto anche in quelle precedenti, la C.U.C. si attiverà, dietro trasmissione da parte del Comune richiedente della determinazione a contrattare, a svolgere l'intera procedura di affidamento fino alla conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), avvenuta in data 01/07/2023, la CUC ha ottenuto la



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 63 del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO che la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano è iscritta all'AUSA - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - tenuta dall'ANAC dal 15/12/2015 con il n. 0000544810 e che il RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante - della C.U.C. è il dott. Luca Giacometti, nominato con atto prot. n. 7382 del 04/12/2015, del Segretario generale;

DATO ATTO che:

- a seguito della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Falconara Marittima n. 28 del 01/02/2024 è stato ridefinito l'assetto macro-strutturale dell'Ente incardinando l'Ufficio comune operante come C.U.C. all'interno del 2° Settore del Comune di Falconara Marittima "Ambiente e Manutenzione della Città";

- con Decreto del Sindaco n. 15 del 30/04/2024 è stato conferito, a decorrere dal 01/05/2024, fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso e comunque fino ad eventuale modifica, integrazione o revoca, l'incarico di Dirigente del 2° Settore del Comune di Falconara Marittima "Ambiente e Manutenzione della Città" all'Ing. Roberto Mantovani;

- con successiva determinazione del suddetto Dirigente della C.U.C. n. 576 del 13/05/2024, è stata confermata la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, al dipendente del Comune di Falconara Marittima, dott. Luca Giacometti, dal 01/05/2024 fino al 30/04/2027, eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso e comunque fino ad eventuale modifica, integrazione e/o revoca, nonché fino a diversi provvedimenti in applicazione di nuove discipline contrattuali e/o regolamentari;

Ciò premesso,

VISTO l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i quali stabiliscono che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 62, comma 5, il quale stabilisce che: "Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)".

VISTO l'art. 62, comma 9 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice), il quale stabilisce che: "Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata".

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/90, il quale sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che:

- il medesimo articolo 62 del d.lgs. 36/2023 prevede ai commi 10 e 11 quanto segue:



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici definisce:

«attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

- l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

a)....

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

stazioni
c)”

appaltanti

qualificate;

DATO ATTO che:

- la rinnovata convenzione di costituzione della CUC prevede all'art. 1, comma 5, che "la Centrale Unica di Committenza (denominata CUC) costituita in base alla presente convenzione potrà effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice (D.LGS. 36/2023); nel caso di richiesta di una stazione appaltante non qualificata non appartenente ai Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione dovrà essere stipulata apposita convenzione per lo svolgimento della specifica procedura di acquisizione, richiedendo un compenso, che verrà definito con successivo atto in accordo con i Comuni della CUC, e rapportato all'importo dell'affidamento ed alla complessità dello stesso, che verrà poi ripartito tra i Comuni appartenenti alla CUC in base alle quote di partecipazione ai costi fissi";

- l'art. 5, comma 4 della medesima convenzione prevede inoltre che "L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere le attività previste dall'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023 per i contratti di partenariato pubblico-privato. A tal fine verrà valutato con il Comune richiedente la necessità di distacco di personale per la gestione delle attività previste dalla suindicata disposizione".

- il successivo art.22, comma 5, della medesima convenzione stabilisce anche che "Per gli affidamenti di contratti di partenariato pubblico-privato, oltre al personale assegnato stabilmente all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, il Comune per il quale il contratto verrà affidato e stipulato, potrà mettere a disposizione attraverso il distacco, il personale necessario per svolgere le attività previste dall'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023".

DATO ATTO che la CUC, al momento di richiedere la qualificazione, si era resa disponibile (al fine di ottenere un maggior punteggio per la qualificazione) a svolgere la funzione di stazione appaltante qualificata anche per conto di Enti non qualificati che ne avrebbero fatto richiesta;

DATO ATTO che i Comuni appartenenti alla CUC hanno quindi approvato con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale lo schema di convenzione per effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate che ne dovessero fare richiesta, compatibilmente con le procedure di affidamento e i tempi richiesti per lo svolgimento di quelle richieste dai Comuni che fanno parte della CUC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990:

- a) deliberazione n. 55 del 23/09/2024 adottata dal Consiglio del Comune di Falconara Marittima, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. 49 del 30/09/2024, adottata dal Consiglio del Comune di Chiaravalle, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. 52 del 05/11/2024, adottata dal Consiglio del Comune di Camerata Picena, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

d) deliberazione n. 53 DEL 30/09/2024 adottata dal Consiglio del Comune di Montemarciano, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e) deliberazione n. 48 del 25/09/2024, adottata dal Consiglio del Comune di Monte San Vito, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Con le stesse deliberazioni è stato demandato al Dirigente della C.U.C., attualmente incardinata all'interno del 2° Settore "Ambiente e manutenzione della città" del Comune di Falconara Marittima, l'adozione delle determinazioni conseguenti e necessarie alla stipula, da parte del medesimo, delle convenzioni con gli Enti richiedenti sulla base dello schema approvato con il presente atto, apportando ove necessario le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per renderlo adeguato alle finalità previste dal presente atto e/o a nuove disposizioni normative

DATO ATTO che con le medesime deliberazioni si è stabilito che "per lo svolgimento delle attività di Stazione appaltante per conto dell'Ente richiedente, quest'ultimo dovrà corrispondere alla CUC un rimborso in via forfettaria delle spese per il personale e le risorse strumentali impiegate dalla CUC, calcolato in base al valore dell'appalto/concessione, applicando le percentuali di seguito specificate:

- A) da € 0,00 a € 500.000,00 - 0,40% e comunque il contributo da versare non potrà essere inferiore ad € 600,00 (euroseicento/00);
- B) da € 500.000,00 a € 1.500.000,00 - 0,35%
- C) da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00 - 0,30%
- D) da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00 - 0,20%
- E) da € 5.000.000,00 a € 6.000.000,00 (e oltre) 0,10%

Le suddette percentuali di rimborso forfettario sono ridotte del 50% qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso.

Il contributo forfettario di cui sopra verrà corrisposto alla conclusione della procedura di gara, previo inoltro di tutta la documentazione informatica inerente la procedura di affidamento.

Entro 30 giorni dalla trasmissione della suddetta documentazione l'Ente delegante dovrà procedere ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Falconara Marittima mediante bonifico sul conto corrente del medesimo Comune.

Il rimborso forfettario verrà in quota parte utilizzato per corrispondere l'incentivo di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 al personale assegnato alla CUC che ha partecipato alle fasi di affidamento sulla base delle percentuali di ripartizione stabilite dal regolamento sugli incentivi delle funzioni tecniche del Comune di Falconara Marittima. La quota rimanente del contributo forfettario verrà ripartita tra i Comuni in base alle percentuali di partecipazione alla CUC. Sono a carico dell'Ente delegante gli eventuali costi di pubblicità e di contributi di legge (ad esempio contributo ANAC) che dovranno essere anticipati mediante pagamento sul conto di tesoreria del Comune di Falconara Marittima prima dell'avvio della procedura di gara".

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 23701 del 14/11/2024, il Comune di Vallefoglia ha formalizzato la propria richiesta di svolgimento da parte della CUC della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento ordinario e coattivo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

esposizione pubblicitaria, del canone mercatale, del canone di concessione per le occupazioni di aree e degli spazi pubblici e del servizio delle pubbliche affissioni della durata di 4 anni prorogabili di altri 4 anni;

- con la stessa nota e relativa mail ha trasmesso, oltre alla documentazione propedeutica allo svolgimento della procedura di gara, anche lo schema di convenzione approvato dal proprio Consiglio Comunale con atto n. 36 del 29/10/2024 avente lo stesso contenuto dello schema approvato dai Comuni della CUC;

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente della CUC n. 30 del 21/11/2024 si è stabilito:

- di stipulare con il Comune di Vallefoglia la convenzione per lo svolgimento da parte della CUC della procedura per *l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento ordinario e coattivo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone mercatale, del canone di concessione per le occupazioni di aree e degli spazi pubblici e del servizio delle pubbliche affissioni della durata di 4 anni prorogabili di altri 4 anni*, sulla base dello schema approvato dai Comuni della CUC con le delibere consiliari specificate in premessa;

- di approvare la convenzione per lo svolgimento da parte della CUC della procedura di affidamento di cui al precedente punto 2, che verrà sottoscritta per la CUC, come stabilito negli atti dei Consigli Comunali dei Comuni della CUC, dal Dirigente del 2° Settore "Ambiente e manutenzione della città" del Comune di Falconara Marittima;

- di stabilire che il contributo (rimborso forfettario) che il Comune di Vallefoglia dovrà riconoscere alla CUC, in base agli scaglioni deliberati dai Consigli Comunali dei Comuni della CUC, ammonta ad € 1.579,51, calcolato sulla base del valore della concessione di cui la CUC svolgerà la procedura di affidamento;

PRESO ATTO che in data 25/11/2024 è stata stipulata la suddetta convenzione tra la CUC e il Comune di Vallefoglia;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI - del Comune di Vallefoglia n. 101 del 04/11/2024, si è stabilito tra l'altro:

- di approvare Capitolato d'Oneri relativo all'affidamento in concessione del Canone Unico Patrimoniale e delle Pubbliche Affissioni per la durata di 4 anni e proroga di ulteriori 4 anni;

- di approvare l'allegato documento che riepiloga i Requisiti di partecipazione ed i Criteri di Aggiudicazione;

- di precisare che per le ragioni indicate nella premessa della determina non è richiesta la presentazione del Piano Economico-Finanziario da allegare ai documenti di gara per le ragioni indicate in premessa;

- di avviare, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, la procedura aperta per l'affidamento in concessione del Canone Unico Patrimoniale e delle



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Pubbliche Affissioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base nel miglior rapporto qualità/prezzo, mediante l'applicazione degli elementi di valutazione approvati con la medesima determinazione;

- di precisare che la procedura di gara sarà interamente svolta dalla CUC istituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, incardinata presso il Comune di Falconara Marittima, in forza del contratto stipulato in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2024;

- di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 il Responsabile del 3^ Settore Lorena Alessandrini, il quale sarà responsabile per le fasi di progettazione ed esecuzione, mentre la fase di affidamento verrà svolta dalla CUC e il responsabile di tale fase verrà individuato tra i dipendenti assegnati alla CUC medesima;

- di dare atto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

- valore economico appalto principale	€ 197.438,32=
- valore eventuali proroghe	€ 197.438,33=
totale imponibile	€ 394.876,64=
- IVA 22%	€ 86.872,86=
- incentivi per funzioni tecniche	€ 7.107,78=
- contributo da corrispondere all'ANAC	€ 250,00=
contributo da corrispondere alla CUC	€ 1.579,51=
Totale generale	€ 490.686,80= (IVA di Legge inclusa);

DATO ATTO che:

- l'Ufficio Comune operante come C.U.C. ha provveduto a redigere uno schema unico di bando e disciplinare di gara con i relativi allegati, che con il presente atto si approvano;

- il Comune di Falconara Marittima e la Centrale Unica di Committenza si sono dotati della piattaforma telematica GT-SUAM, messa a disposizione dalla Regione Marche a seguito di convenzione stipulata in data 28/01/2019 e rinnovata fino al 30/06/2025;

- la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della suddetta piattaforma;

DATO ATTO che trattandosi di un affidamento in concessione di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 14 del medesimo d.lgs. 36/2023, il bando dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 36/2023 sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, e sul sito istituzionale della stazione appaltante;.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 184, comma 1, del d.lgs. 36/2023, "nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo".



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

RITENUTO che, in considerazione di quanto stabilito dal suindicato art. 184, comma 1, del Codice, del fatto che trattasi di una concessione di valore inferiore alla soglia comunitaria, ma che per la presente procedura di affidamento è previsto il sopralluogo obbligatorio di parte dei luoghi dove si svolgeranno i servizi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

RITENUTO di individuare per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'appalto in oggetto e relative alla fase di affidamento i seguenti dipendenti:

- Responsabile della procedura di gara (RUP della fase di affidamento): dott. Luca Giacometti
- Collaboratori del responsabile della procedura di affidamento i seguenti soggetti:
 - dott. Roberto Camoni;
 - sig.ra Diletta Rinaldoni;
- soggetti che hanno predisposto la documentazione di gara:
 - dott. Luca Giacometti
 - dott. Roberto Camoni;
 - sig.ra Diletta Rinaldoni;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. di approvare quanto indicato in narrativa;
2. di approvare, nei testi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, lo schema di bando/disciplinare di gara con relativi moduli allegati per l'affidamento in concessione del "servizio di liquidazione, accertamento ordinario e coattivo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone mercatale, del canone di concessione per le occupazioni di aree e degli spazi pubblici e del servizio delle pubbliche affissioni della durata di 4 anni prorogabili di altri 4 anni, del Comune di Vallefoglia", tramite procedura telematica aperta con utilizzo della piattaforma regionale GT-SUAM, dando atto che del bando/disciplinare di gara costituiranno parte integrante - benché non materialmente allegati al presente provvedimento il capitolato d'oneri e tutti gli altri elaborati approvati con determinazione del Responsabile del SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI - del Comune di Vallefoglia n. 101 del 04/11/2024;
3. Di dare pubblicità all'appalto, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, e sul sito istituzionale della stazione appaltante;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

4. Di dare atto che il bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara verranno pubblicati anche sul portale della piattaforma telematica GT-SUAM al seguente link: <https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/>;

5. DI STABILIRE che l'affidamento avverrà mediante gara telematica, tramite la piattaforma telematica GT-MULTIE concessa in riuso alla Centrale di Committenza dalla Regione Marche, secondo le regole tecniche della stessa e la ulteriore disciplina indicata nella lex specialis di gara;

6. DI PRECISARE che la piattaforma di approvvigionamento digitale GT SUAM utilizzata risulta essere certificata e risponde pertanto ai requisiti richiesti da Agid tra cui l'accesso tramite SPID/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

7. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 184, comma 1 del d.lgs. 36/2023, il termine per la ricezione delle offerte, per le motivazioni indicate in premessa, non deve essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

8. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura di affidamento, verrà acquisito dal dott. Luca Giacometti, responsabile del procedimento all'interno della C.U.C., al momento della pubblicazione del bando tramite la piattaforma di approvvigionamento GT-SUAM (gt-MultiEnte), il quale provvederà, dopo l'aggiudicazione, alla migrazione di tale codice verso il RUP - Responsabile Unico del Progetto - individuato dal Comune per cui è stata indetta la procedura di gara;

9. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento, che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

10. di individuare per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'appalto in oggetto e relative alla fase di affidamento i seguenti dipendenti:

- Responsabile della procedura di gara (RUP della fase di affidamento): dott. Luca Giacometti
- Collaboratori del responsabile della procedura di affidamento i seguenti soggetti:
 - dott. Roberto Camoni;
 - sig.ra Diletta Rinaldoni;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- soggetti che hanno predisposto la documentazione di gara:

- dott. Luca Giacometti
- dott. Roberto Camoni;
- sig.ra Diletta Rinaldoni;

11. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relative azione amministrativa;

12. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

14. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, è:

f.to **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
GIACOMETTI LUCA

Falconara Marittima, 27/11/2024

f.to **IL DIRIGENTE**
MANTOVANI ROBERTO



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)